



Roma, 6 giugno 2013

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N.35/13

ARTICOLO 1

Nuovo comma 1:

«1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: *a)* dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; *b)* dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; *c)* dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

inserito il comma 1 bis:

Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ed inoltre:

Comma 4: inasprite le sanzioni per i responsabili dei servizi finanziari: viene coinvolta la Procura regionale della Corte dei Conti nel caso in cui i responsabili dei servizi non hanno richiesto gli spazi finanziari oppure non hanno effettuato i pagamenti relativi per almeno il 90%.

Comma 9: soppresso il vincolo sulla RcAuto in caso di ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Comma 10: ridotta la disponibilità della Sezione del fondo per gli enti locali, da 2000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 1800 milioni.

Comma 13 bis : Gli enti che ricevono l'anticipazione dalla Cassa DDPP, e che ricevono risorse dalla regione ai sensi dell'art. 2, sono obbligati, dopo aver pagato tutti i debiti scaduti al 2012 e quelli di cui all'art. 2, comma 6, a utilizzare il residuo per l'estinzione dell'anticipazione ricevuta alla prima scadenza utile.

Comma 15: per gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura del riequilibrio, devono modificarlo in caso di anticipazione di liquidità entro sessanta giorni (non più 30) dalla concessione della anticipazione.

Comma 17 bis: per gli enti locali che non hanno rispettato il patto nel 2012, a causa del pagamento dei debiti 2012, la sanzione di cui all'art. 31, co. 26, lett.a) (*riduzione trasferimenti per pari importo dello sforamento l'anno successivo*) si applica limitatamente all'importo non imputabile a tali pagamenti.

ARTICOLO 1 BIS

Rideterminazione in aumento del patto verticale incentivato: da 200 milioni originariamente previsti dalla legge di stabilità per le province si passa a 318 milioni.

ARTICOLO 2

Comma 6: è previsto che il pagamento dei debiti da parte delle Regioni deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. La regione deve concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti.

ARTICOLO 6

Premesso il nuovo comma 01:

01. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali";

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

inserito il seguente:

1-*ter*. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori;

Ed inoltre:

Comma 9: Più complesse le procedure ed il raccordo tra gli enti e i creditori: entro il 30 giugno invio, anche a mezzo pec, ai creditori dell'importo e della data entro la quale si provvederà al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio. La comunicazione pec è sottoscritta dal dirigente responsabile con firma elettronica anche digitale.

Entro il 5 luglio gli enti devono altresì pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o richiesta equivalente, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando importo e data prevista di pagamento. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del dlgs 165/01. Sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

Nuovo Comma 11-*bis*. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2,

commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nuovo Comma 11- ter: l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente.

ARTICOLO 6 BIS

Art. 6-bis. – (*Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo*). – 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente: "23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"».

ARTICOLO 7

Comma 1: dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»;

Comma 4: al primo periodo, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

Ed inoltre:

Comma 4 bis: dal 1^a gennaio 2014 le comunicazioni sulla piattaforma di certificazione dei crediti, relative all'elenco dei debiti, sono trasmesse dagli enti entro il 30 aprile dell'anno successivo, pena applicazione sanzione pecuniaria di 100 euro/giorno.

Comma 6: gli enti, nei limiti degli spazi finanziari concessi e delle anticipazioni concesse, devono indicare, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento.

Comma 7 bis: Gli enti, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati alla piattaforma elettronica, provvedono ad aggiornare la piattaforma stessa, pena l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 (misurazione e valutazione della performance)

Comma 7 quater: dal 30 settembre 2013, sul sito internet del MEF sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti.

ARTICOLO 10

Comma 1: eliminata la tabella di determinazione dei tagli per le Province per l'anno 2013, modificato il dl 95/12 prevedendo che in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato Città, il riparto del taglio di 1,2 miliardi di euro, avviene in proporzione alle spese, desunte dal Siope 2011, per l'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelle per formazione professionale, trasporto pubblico locale, raccolta rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.

Comma 4 bis: modificato il Tuel, art. 259, prevedendo che nei casi di dichiarazione di dissesto adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del ministro dell'interno una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

Comma 4 quater: Slittamento del termine per l'approvazione del bilancio dal 30 giugno al 30 settembre. Ed inoltre, si prevede che ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è resa facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 10 BIS

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

ARTICOLO 10 TER

Comma 1: modificato l'art. 243-quater ed eliminata la sottocommissione cui era demandata l'analisi dei piani di riequilibrio, che ora saranno dunque valutati dalla Commissione di cui all'art. 155 del Tuel.